

Roma, 16.07.2020

Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202000006591/AG
Oggetto: **D.M. 18.6.2020 - Aggiornamento Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.**
Circolare n. 12393
SITO Sì
IFO Sì
8.4

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 18.6.2020:
“Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana».”

La Federazione ha partecipato attivamente ai lavori del Tavolo Tecnico ministeriale ed ha coordinato quelli del relativo Sottogruppo di supporto (costituito in seno al medesimo Tavolo tecnico), che ha visto il coinvolgimento delle Istituzioni (Ministero della Salute, AIFA ed ISS) e delle principali Associazioni e Società scientifiche professionali (ASFI, FEDERFARMA, SIFAP, SIFO e UTIFAR).

Riferimenti: DECRETO 18 giugno 2020 - Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana». (G.U. Serie Generale n.174 del 13-07-2020)

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministro della salute 18 giugno 2020 di Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana (cfr all. 1), la cui versione originaria è stata approvata con decreto del Ministro della salute 3 dicembre 2008 ed è stata ultimamente aggiornata con i decreti ministeriali 17 maggio 2018 e 24 luglio 2018 (cfr. circolari federali nn. 10999 dell'8.6.2018 e 11092 del 17.8.2018).

Il nuovo testo della Farmacopea entrerà in vigore il 28 luglio p.v..

Tale risultato è stato raggiunto grazie al lavoro svolto dall'apposito Tavolo tecnico, istituito dal Ministro della salute in data 12 marzo 2019 e presieduto dalla Dr.ssa Marcella Marletta (già Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero), al quale hanno partecipato in rappresentanza della Federazione, il Segretario, Dr. Maurizio Pace, ed il Tesoriere, Dr. Mario Giaccone (cfr. circolare federale n. 11590 del 21.6.2019). Si segnala inoltre, che la Federazione ha coordinato i lavori del Sottogruppo di supporto al medesimo Tavolo tecnico, che ha visto il coinvolgimento delle competenti Direzioni Generali del Ministero della salute e dell'AIFA e dell'ISS, nonché delle principali Associazioni e Società scientifiche professionali (ASFI, FEDERFARMA, SIFAP, SIFO, UTIFAR).

Il nuovo decreto appena pubblicato, oltre a stabilire la sostituzione delle Tabelle 3, 4, 5 e 7, dispone che all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, la lettera l) sia così sostituita: *“l) le voci della Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione salvo il caso di dichiarazione speciale del medico» sono integrate e sostituite dalle voci della tabella n. 8 di cui all'allegato 10 del presente decreto.”*.

Con riferimento alla citata sostituzione delle sopraindicate Tabelle, si evidenziano, in particolare, le seguenti modifiche della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana; inoltre, per facilitare la lettura dei cambiamenti apportati, si allega un quadro sinottico contenente il testo previgente ed il nuovo testo approvato (cfr all. 2).

Nella *“Tabella n. 3 - Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave (art. 146, comma 2 del TULS 27 luglio 1934, n. 1265; art. 730 del codice penale)”*:

- sono state inserite le sostanze “Efedrina, Pseudoefedrina, Scopolamina”;
- è stata così sostituita la nota 2) “Ferma restando l'osservanza dei simboli e delle indicazioni presenti sulle etichette delle sostanze, per la vendita delle sostanze incluse nell'elenco della presente tabella e quelle classificate letali secondo il sistema GHS con i codici H300, H310 e H330, nonché per la dispensazione delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (articoli 123, lettera c) e 147 del TULS; articoli 39 e 40 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).”.

Nella *“Tabella n. 4 - Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica (art. 124, lettera a del TULS modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528 (4), decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)”*:

- è stato così sostituito il punto 32) “I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo

Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale. Non è ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.”;

- è stato così sostituito il terzo capoverso delle Note “Ad eccezione di quanto riportato in tabella, sono altresì esentati dalla vendita dietro presentazione di ricetta medica i preparati officinali allestiti in farmacia che contengano una quantità per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale esentato in sede di A.I.C. ad eccezione di quelli che sono soggetti alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni.”.

Nella “*Tabella n. 5 - Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)*”:

- al punto 2) è stata così sostituita la relativa nota a piè di pagina (1) “Le preparazioni magistrali a scopo dimagrante devono rispettare la normativa vigente (decreto ministeriale 20 maggio 2015, decreto ministeriale 4 agosto 2015, decreto ministeriale 22 dicembre 2016 come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2017, decreto ministeriale 27 luglio 2017)”;
- è stato così sostituito il punto 18) “I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste dall’art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV.

L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.”;

- è stato così sostituito il punto 19) “I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali

da compagnia, secondo le condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza – Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV.

L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.”;

- è stato così sostituito il capoverso 7 delle Note “L'obbligo di conservazione della ricetta veterinaria in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo n. 193/2006 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti. La validità massima di tali ricette è determinata dalla normativa vigente.”;
- è stato così sostituito il capoverso 9 delle Note “I medici veterinari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione di REV, per approvvigionamento, per scorta, e tali medicinali possono essere somministrati, nei casi consentiti dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente dal veterinario all'animale in cura (art. 84, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni).”.

E' stata, altresì, aggiornata la “*Tabella n. 7 - Elenco delle sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa*” con l'inserimento delle modifiche normative in vigore inerenti alla medesima Tabella n.7.

Sarà cura della Federazione dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale futuro aggiornamento.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. I beneficiari Università degli Studi di Parma e Siram S.p.a. si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1517

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

20A03604

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2020.

Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana».

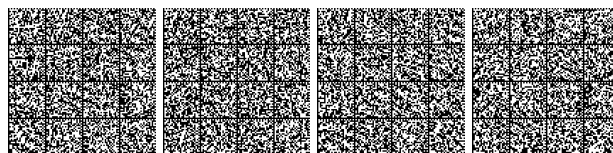
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», che prevede che il Ministero dell'Interno (oggi Ministero della salute) ogni cinque anni riveda e pubblichi la Farmacopea ufficiale, alla quale sono allegati:

l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicinali composti o di specialità medicinali;

l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattarsi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicinali composti o di specialità medicinali;



Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242 recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 29, comma 2, lettera *h*), che prevede che con legge dello Stato sono dettate norme per la revisione e la pubblicazione periodica della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla Farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede che le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 dicembre 2008 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008), con il quale è stato approvato il testo della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2010), con il quale è stato approvato l'allegato «Integrazioni e correzioni alla XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»;

Vista la Farmacopea europea 10^a edizione adottata con risoluzione del 21 marzo 2018 del Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH);

Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2018 - Supplemento ordinario n. 27;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2018, recante «Aggiornamento della tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica

italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, recante «Tavolo di lavoro tecnico di supporto per la revisione e aggiornamento della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»;

Dato atto che il predetto Tavolo di lavoro tecnico, nella seduta del 18 febbraio 2020, ha approvato la proposta di aggiornamento del nuovo testo delle tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, di cui al decreto del Ministro della salute 3 dicembre 2008, e di rettifica del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»;

Vista la nota, prot. n. DGDMF n. 12337 del 28 febbraio 2020, con la quale la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto la predetta proposta di aggiornamento e di rettifica;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dei testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana ed alla rettifica del decreto ministeriale 17 maggio 2018, come approvati dal predetto Tavolo tecnico di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella n. 3 «Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 è sostituita dalla tabella n. 3 di cui all'allegato I al presente decreto.

2. La tabella n. 4 «Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 è sostituita dalla tabella n. 4 di cui all'allegato 2 al presente decreto.

3. La tabella n. 5 «Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 è sostituita dalla tabella n. 5 di cui all'allegato 3 al presente decreto.

4. La tabella n. 7 «Elenco delle sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al citato decreto 3 dicembre 2008 è sostituita dalla tabella n. 7 di cui all'allegato 4 al presente decreto.

5. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, la lettera *l*) è così sostituita: «*l*) le voci della Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione,



salvo il caso di dichiarazione speciale del medico» sono integrate e sostituite dalle voci della tabella n. 8 di cui all'allegato 10 del presente decreto».

Art. 2.

1. Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia dell'aggiornamento di cui all'art. 1, che, deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2020

Il Ministro: SPERANZA

ALLEGATO I

Tabella n. 3

Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave (art. 146, comma 2 del TULS 27 luglio 1934, n. 1265; art. 730 del codice penale)

Adrenalina
Apomorfina cloridrato
Argento nitrato
Atropina solfato
Chinidina solfato
Digitossina
Efedrina
Ergometrina maleato
Ergotamina tartrato
Fisostigmina salicilato
Iodio (1)
Ipecacuana
Isotretinoina
Istamina
Lidocaina
Mercurio ossido giallo
Neostigmina metilsolfato
Noradrenalina
Omatropina bromidrato
Pseudoefedrina
Reserpina
Scopolamina
Sodio fluoruro
Suxametonio cloruro
Tetracaina cloridrato

Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.

Note

1) Le prescrizioni dell'art. 146 del TULS si applicano all'elenco delle sostanze di cui alla presente tabella e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali.

2) Ferma restando l'osservanza dei simboli e delle indicazioni presenti sulle etichette delle sostanze, per la vendita delle sostanze incluse nell'elenco della presente tabella e quelle classificate letali secondo il

(1) Le preparazioni «Iodio soluzione cutanea», «Iodio soluzione orale», «Iodio unguento», «Iodio ed acido salicilico soluzione cutanea» non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle note.

sistema GHS con i codici H300, H310 e H330, nonché per la dispensazione delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (articoli 123, lettera c) e 147 del TULS; articoli 39 e 40 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).

3) Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla sez. A della tabella dei medicinali vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella. Le aziende autorizzate al commercio all'ingrosso e le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui alla tabella dei medicinali sezione A in una struttura solida con porta blindata all'interno del deposito, munita di serratura di sicurezza od sistemi elettronici ad accesso controllato o, in alternativa, in armadi - cassaforte resi inamovibili.

ALLEGATO 2

Tabella n. 4

Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica (art. 124, lettera a del TULS modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528, decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193).

1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.

2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella n. 5.

3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella tabella n. 5.

4) Antiepilettici non barbiturici.

5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.

6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici.

7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).

8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, beta-bloccanti, ecc.).

9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 5 per cento.

10) Vasoattivi.

11) Uricosurici e antigottosi.

12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.

13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica, ad eccezione della melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose.

14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati; aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento.

15) Antiparkinsoniani.

16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.

17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea.

18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.

19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.

20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.

21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.

22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.



23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore ai trenta giorni e complessivamente non più di tre volte.

24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.

25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.

26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della tabella n. 5.

27) Sieri preventivi e curativi.

28) Antiprotozoari e antelmintici.

29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).

30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetilididrocodina, codeina, diidrocodina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetilididrocodina, codeina, diidrocodina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.

31) Immunostimolanti.

32) I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile».

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.

33) Medicinali usati nella disfunzione erettile.

34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione dell'Autorità competente.

Note.

È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali l'Autorità competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

L'Autorità competente potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d'uso, non risultino pericolose.

Ad eccezione di quanto riportato in tabella, sono altresì esentati dalla vendita dietro presentazione di ricetta medica i preparati ufficiali allestiti in farmacia che contengano una quantità per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale esentato in sede di A.I.C. ad eccezione di quelli che sono soggetti alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni.

I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato.

Annotazioni

La ripetibilità della vendita dei medicinali per uso umano, soggetti all'obbligo di ricetta medica, è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte, ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali, Sez. E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e complessivamente per non più di tre volte (decreto ministeriale 7 agosto 2006).

L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta.

Il farmacista deve conservare per sei mesi copia della ricetta quando prescrive un preparato magistrale o officinale.

ALLEGATO 3

Tabella n. 5

Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193).

1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.

2) Anoressizzanti (1)

3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo.

4) Inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.

5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.

6) Alprostadi soluzione iniettabile.

7) Citostatici. Immunosoppressori.

8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.

9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.

10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esentati senza ricetta medica.

11) Vaccini delle epatiti.

12) Medicinali a base di ketorolac.

13) Medicinali a base di epoietine.

14) Medicinali a base di ticlopidina.

15) Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli per applicazione cutanea.

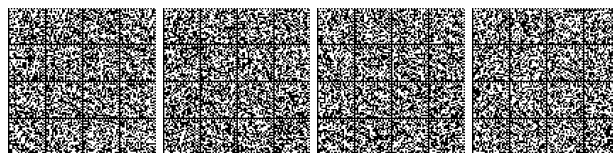
16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.

17) I medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della legge 8 aprile 1998, n. 94.

18) I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito

(1) Le preparazioni magistrali a scopo dimagrante devono rispettare la normativa vigente (decreto ministeriale 20 maggio 2015, decreto ministeriale 4 agosto 2015, decreto ministeriale 22 dicembre 2016 come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2017, decreto ministeriale 27 luglio 2017).



sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV.

L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.

19) I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia, secondo le condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV.

L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.

Note

Per l'acquisto, la detenzione, la vendita e le operazioni di documentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. A approvata con decreto ministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, vanno rispettate le disposizioni della legge medesima e delle successive integrazioni e modifiche.

È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta, da ritirare da parte del farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio per i quali l'Autorità competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta» o dizione analoga.

Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto di direttive e raccomandazioni della Comunità Europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalità di prescrizione e di impiego.

Il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica, senza che ciò comporti differenziazione tra il medicinale di origine industriale e il preparato magistrale.

La ricetta medica da rinnovare volta per volta (non ripetibile), relativa ai medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche, ha validità limitata a trenta giorni escluso il giorno di emissione e deve essere ritirata dal farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi dalla data di spedizione e quindi a distruggerla per evitare l'accesso di terzi ai dati in essa contenuti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, qualora non la consegna all'Autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale; la ricetta priva del nome e cognome del paziente o del suo codice fiscale (o delle sole iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza dei trattamenti), della data e della firma del medico non ha validità. In ogni altro caso la ricetta non ripetibile ha validità limitata a trenta giorni.

Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi dalla data di spedizione le ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali e officinali. Nel caso di ricette contenenti sostanze soggette alla legge

14 dicembre 2000, n. 376, i sei mesi decorrono a partire dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati al Ministero della salute.

L'obbligo di conservazione della ricetta veterinaria in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo n. 193/2006 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti. La validità massima di tali ricette è determinata dalla normativa vigente.

I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato.

I medici veterinari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione di REV, per approvvigionamento, per scorta, e tali medicinali possono essere somministrati, nei casi consentiti dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente dal veterinario all'animale in cura (art. 84, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni).

ALLEGATO 4

Tabella. n. 7

Elenco delle sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa

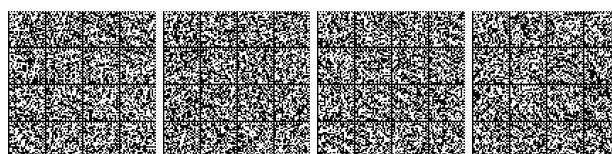
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255); legge 8 febbraio 2001, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2001, n. 41); legge 21 febbraio 2006, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2006, n. 48); legge 15 marzo 2010, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65); decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2014, n. 67); legge 16 maggio 2014, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 2014, n. 115)⁽¹⁾; decreti ministeriali 19 giugno 2006 (*Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2006, n. 147), 18 aprile 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2007, n. 98), 18 luglio 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2007, n. 173), 25 settembre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 2007, n. 237), 21 dicembre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 2008, n. 24), 19 febbraio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2008, n. 55), 26 settembre 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 2008, n. 242), 31 marzo 2010 (*Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2010, n. 78), 7 maggio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2010, n. 120), 11 giugno 2010 (*Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2010, n. 145), 16 giugno 2010 (*Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146), 31 marzo 2011 (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2011, n. 88), 11 maggio 2011 (*Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2011, n. 112), 2 agosto 2011 (*Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2011, n. 180), 29 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2012, n. 3), 11 giugno 2012 (*Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2012, n. 142), 24 ottobre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2012, n. 264), 10 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2012, n. 303), 23 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2013, n. 33), 25 giugno 2013 (*Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2013, n. 158); 8 gennaio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2015, n. 22)^(2-IV), 10 febbraio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2015, n. 48)^(2-I), 4 febbraio 2016 (*Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2016, n. 41)⁽³⁾, 10 febbraio 2016 (*Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2016, n. 51)⁽⁴⁾, 1° agosto 2016 (*Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2016, n. 187)⁽⁵⁾, 13 marzo 2017 (*Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2017, n. 70)⁽⁶⁾, 18 maggio 2018 (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 2018, n. 126) (Tabella I)⁽⁷⁾, 18 maggio 2018 (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 2018, n. 126) (Tabella I e IV)⁽⁸⁾, 25 giugno 2018 (*Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160) (Allegato III-bis), 25 giugno 2018 (*Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160) (Tabella I)⁽⁹⁾, 25 giugno 2018 (*Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160) (Tabella I)⁽¹⁰⁾, 12 ottobre 2018 (*Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2018, n. 255)⁽¹¹⁾, 23 dicembre 2019, (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2020, n. 10) (Tabella I)^(12a), 23 dicembre 2019, (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2020, n. 10) (Tabella I e Tabella medicinali A)^(12b), 23 dicembre 2019, (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2020, n. 10) (Tabella I e IV)^(12c).



TABELLA I

SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
1P-ETH-LAD(12) ^c	N,N,7-trietil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindol[4,3-fg]chinolin-9-carbossamide	
2C-B (1)	4-bromo-2,5-dimetossifenilettilamina	
2C-D (12) ^c	2,5-dimetossi-4-metilfenetilammina	2C-M
2C-E (7)	2,5-dimetossi-4-etilfenetilammina	2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine
2C-H (7)	2,5-dimetossi-fenetilammina	2,5-dimethoxy-phenethylamine
2C-I (1)	2,5-dimetossi-4-iodofenetilammina	
2C-T-2 (1)	2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilammina	
2C-T-7 (1)	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilammina	
2-Fluorofentanil (8)	N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-fenilettil)-4-piperidinil]-propanamide	Orto-fluorofentanil
2-MeO-Difenidina (5)	1-(1-(2-metossifenil)-2-fenilettil)piperidina	MPX
2-Metilamfetamina (12) ^c	1-(2-metilfenil)propan-2-amina	2-MA
2-MABB (8)	1-(1-benzofuran-2-il)-N-metilbutan-2-amina	1-(1-benzofurano-2-il)-N-metilbutan-2-amina
3-Fenilpropanoiltentanil (11)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinil]-benzenepropanamide	N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il]-3-fenilpropanamide
3-Metiltentanil (5)	N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propioanilide	
3-Metiltiofentanil (5)	N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]4-piperidil]propioanilide	
3-Monoacetilmorfina (1)	3-acetil-3-idrossi-7,8-deidro-4,5-epossi-n-metilmorfinano	3-MAM
3-HO-PCE (12) ^c	3-(1-(etilamino)cicloesil)fenolo	3-idrossieticiclidina



3,4-DMA NBOMe (5)	1-(3,4-Dimetossifenil)-N-[(2-metossifenil) metil]propan-2-amina	N-(orto-metossibenzil)-3,4-dimetossiamfetamina
4CI-iBF (8)	N-(4-clorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]propanamide	4-chloroisobutyrfentanyl
4,4-Dimetilaminorex (5)	para-metil-4-metilaminorex	4,4-DMAR
4-EA NBOMe (5)	1-(4-Etilfenil)-N-[(2-metossifenil) metil]propan-2-amina	N-(orto-Metossibenzil)-4-etilamfetamina
4-EAPB (12) ^c	1-(1-benzofuran-4-il)-N-etilpropan-2-amina	
4 Fluoroamfetamina (1)	((RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina)	4-FA
4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF) (11)	N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide	N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamide
4F-furanilfentanil (12) ^a	N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-carbossamide	4F-FuF
4-FMA (7)	1-(4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-ammina	4-Fluoromethamphetamine
4F-NEB (8)	2-(etilamino)-1-(4-fluorofenil)butan-1-one	4-Fluoro-N-Etilbufedrone
4-MEC (10)	2-etilamino-1-p-tolilpropan-1-one	2-Etilammino-1-(4-metilfenil)-1-propanone ; 4-metiletcatinone
4-Metilamfetamina (1)	1-(4-metilfenil)propan-2-amina	4-MA
4-metilaminorex (1)	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina	
4-MMA NBOMe (5)	N-[(2-Metossifenil)metil]-N-metil-1-(p-tolil)propan-2-amina	N-(orto-Metossibenzil)-4-metilmetamfetamina
4-MTA (1)	4-metiltioamfetamina	
5-(2-aminopropil) indolo (1)	(1H-indol-5-il)propan-2-amine)	5-IT; 5-API
5-APB (1)	5-(2-aminopropil)benzofurano	
5-APDB (1)	5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano	
5-APB NBOMe (5)	1-(Benzofuran-5-il)-N-[(2-metossifenil) metil]propan-2-amina	N-(orto-Metossibenzil)-5-(2-aminopropil) benzofurano



5F-APP-PICA (5)	N-(1-amino-1-ossi-3-fenilpropan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossamide	PX-1
5F-APP-PINACA (5)	N-(2-amino-1-benzil-2-ossi-etil)-1-(5-fluoropentil)indazol-3-carbossamide	PX-2
5-cloropentil JWH 018 indazol analogo (12) ^c	1-(5-cloropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanone	5Cl-THJ-018
5-EAPB (7)	1-(1-benzofuran-5-il)-N-etilpropan-2-amina	5-(2-ethylaminopropyl) benzofuran
5F-3,5-AB-PFUPPICA (12) ^c	N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-3-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-5-carbossamide	
5F-APINACA (10)	N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossamide	N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide; 5F-AKB-48
5F-PB22 (5)	Chinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossilato	
5F-MDMB-PINACA (12) ^c	Metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato	5F-ADB
5-MeO-EIPT (5)	N-etil-N-(2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil)propan-2-amina	N-Etil-N-isopropil-5-metossitriptamina
5-MeO-MIPT (8)	N-isopropil-5-metossi-N-metil-triptamina	5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
5-MeO-pir-T (112) ^c	5-metossi-N,N-tetrametilentriptamina	
6-APB (1)	6-(2-aminopropil)benzofurano	
6-APDB (1)	6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano	
6-EAPB (7)	1-(1-benzofuran-6-il)-N-etilpropan-2-amina	6-(2-ethylaminopropyl) benzofuran
6-IT (8)	2-(1H-indol-6-il)-1-metil-etilamina	6-(2-aminopropil)indole
6-Monoacetilmorfina (1)	3-idrossi-6-acetil-7,8-deidro-4,5-eossi-N-metilmorfinano	6-MAM
25B-NBF (8)	2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-N-(2-fluorobenzil)etanamina	
25B-NBOH (8)	2-([2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etilamino] metil) fenolo	2-([2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)etyl amino]methyl)fenol



25B-NBOMe (3)	2C-B-NBOMe	
25C-NBOMe (3)	2C-C-NBOMe	
25E-NBOMe (7)	2-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-N-(2-metossibenzil)etanammina	
25H-NBOMe (7)	2-(2,5-dimetossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]etanammina	
25I-NBOMe (2)	4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina	
AB-CHMINACA (5)	N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-2-metilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossamide	
AB-FUBINACA (5)	N-(1-amino-3-metil-1-ossibutan-2-il)-1-[(4-fluorofenil) metil] indazol-3-carbossamide	
AB-PINACA (12) ^c	N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazolo-3-carbossamide	
Acetil-alfa-metilfentanil (1)		
Acetilfentanil (5)	N-fenil-N-[1-(2-feniletiletil)piperidin-4-il]acetamide	desmetilfentanil
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico (1)	estere acetico del 9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	
Acetildiidrocodeina (1)	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-4,5-epossimorfinano	
Acetorfina (1)	3-O-acetiltetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> teteno-oripavina	acetato di etorfina
Acrilolfentanil (6)	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide	Acrilfentanil
ADB-CHMINACA (5)	N-[1-(aminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossamide	
ADB-FUBINACA (5)	N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carbossamide	
Afloqualone (5)	6-Amino-2-(fluorometil)-3-(2-metilfenil)-3H-chinazolin-4-one	HQ-495
AH-7921 (2)	3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino) cicloesil) metil] benzamide	
Alcaloidi totali dell'oppio (1)		



Alfacetilmetadolo (1)	<i>alfa</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	<i>alfa</i> -acetilmetadone
Alfameprodina (1)	<i>alfa</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Alfametadolo (1)	<i>alfa</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Alfametilfentanil (1)	N-[1-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide	
Alfametiltofentanil (1)	N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	
Alfa-PHP (8)	2-(pirrolidin-1-il)-1-(fenil)esan-1-one	α -pirrolidinoexiophenone; α -pirrolidinoesano fenone; α -PHP
Alfaprodina (1)	<i>alfa</i> 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Alfa-PVP (8)	1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	(RS)1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone ; α -pirrolidinovalerofenone; α -PVP
Alfa-PVT (9)	2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one	α -pyrrolidinopentiothiophenone; α -pirrolidinopentiotiofenone; α -PVT.
Alfentanil (1)		
Allilprodina (1)	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
AM-694 (1)	1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone	1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzil)indolo
AMB-FUBINACA (12) ^c	Metil-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazolo-3-carbossamide)-3-metilbutanoato	
Amfepramone (1)		Dietilpropione
Amfetamina (1)	($\pm$)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Amide dell'acido lisergico (1)	9,10-dideidro-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	
Aminorex (1)	2-amino-5-fenil-2-ossazolina	
Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale (1)		



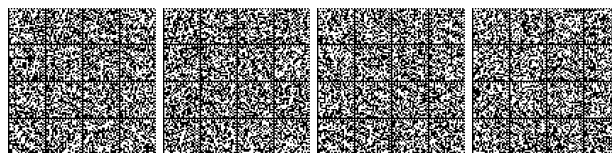
Analoghi di struttura derivanti dal 3-benzilindolo (1)		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo (1)		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo (1)		
Analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide (5)		
Analoghi di struttura derivanti da indol-3-carbossamide (5)		
Anileridina (1)	estere etilico dell'acido 1- <i>para</i> -aminofeniletilel-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	alidina
APP-FUBINACA (5)	N-(1-amino-3-fenil-1-ossipropan-2-il)-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carbossamide	
Argyreia nervosa semi (1)		
BB-22 (5)	1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-acido carbossilico-8-chinolinil estere	
Benzetidina (1)	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina
Benzilfentanil (11)	N-(1-benzilpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide	N-fenil-N-[1-fenilmetil]-4-piperidinil]-propanamide
Benzilmorfina (1)	3- <i>O</i> -benzilmorfina	ipesandrina
Benzilpiperazina (BZP) (1)	N-Benzilpiperazina	1-Benzilpiperazina
Benzitramide (1)	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine	
Benzodiossolfentanil (11)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletilel)piperidin-4-il]-2H-1,3-benzodiossol-5-carbossamide
Benzoilfentanil (11)	N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletilel)piperidin-4-il]benzamide; Fenilfentanil
Betacetilmetadolo (1)	<i>beta</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	
Beta-idrossifentanil (1)	<i>N</i> -[1-(<i>beta</i> -idrossifeniletilel)-4-piperidil]propioanilide	
Beta-idrossimetil-3-fentanil (1)		



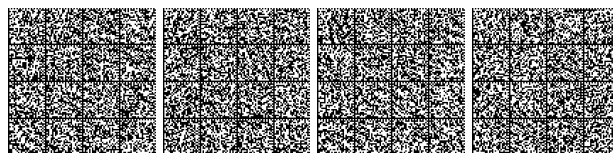
Betameprodina (1)	<i>beta</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Betametadolo (1)	<i>beta</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Betaprodina (1)	<i>beta</i> -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
BK-2C-B (8)	2-ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil) etanone	2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl) ethan-1-one
Bufedrone (9)	2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one	α - methylamino-butyrophenone
Butilone (1)	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one	bk-MBDB
Butirfentanil (10)	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-butanamide	
Butirrato di diossafetile (1)	4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile	
Carfentanil (11)	Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-(N-propanoylanilino)piperidine-4-carboxylate	Acido 4-[(1-ossopropil)-fenilammino]-1-(2-feniletil)-4-piperidincarbossilico metil estere; acido 4-[(1-ossopropil)-fenilammino]-1-(2-feniletil)-4-piperidinoico metil estere;
Catha edulis pianta (1)		
Catina (1)	(+)-norpseudoefedrina	
Catinone (1)	(-)(S)-2-aminopropiofenone	
Chetobemidone (1)	4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina	
Ciclopentilfentanil (11)	N-(1-phenylethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentane carboxamide	N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-fenilciclopentane carbossamide; N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]ciclopentane carbossamide
Ciclopropilfentanil (11)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] cyclopropane carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropano carbossamide
Clonitazene (1)	2- <i>para</i> -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo	



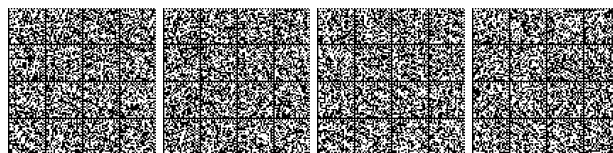
Coca foglie (1)		
Cocaina (1)	estere metilico della benzoilecgonina	
Codeina (1)		
Codossima (1)	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima	
CP 47,497 (1)	(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo	
CP47,497-omologo C8 (1)	(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo	
CUMIL-4CN-B7AICA (12) ^c	1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-pirrol[2,3-b]piridin-3-carbossamide	
CUMIL-4CN-BINACA (12) ^c	1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazolo-3-carbossamide	
CUMIL-5F-PINACA (5)	1-(5-Fluoropentil)-N-(1-metil-1-feniletile)-1H-indazol-3-carbossamide	SGT-25
CUMIL-PeGACLONE (12) ^c	2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentil-pirido[4,3-b]indol-1-one	
DALT (5)	N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-prop-2-enilprop-2-en-1-amina	N,N-dialliltriptamina
Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC) (1)		
Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (THC) (1)	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	
Descoloro-N-etil-ketamina (8)	2-(etilamino)-2-fenilcicloesanone	2-(ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one
Desomorfina (1)	diidrodiossimorfina	
Destroamfetamina (1)	(+)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Destromoramide (1)	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Destromoramide intermedio (1)		
DET (N,N-dietiltriptamina) (1)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo	



Diampromide (1)	N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide	
Dicloropano (12) ^c	Metil 3-(3,4-diclorofenil)-8-metil-8-azabicyclo[3.2.1] octano-2-carbossilato)	RTI-111
Dietiltiambutene (1)	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Dietilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico (1)		
Difenossilato (1)	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina (1)	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipeccotico	□
Diidrocodeina (1)		□
Diidroetorfina (1)	7,8-diidro-7- <i>alfa</i> -[1-(<i>R</i>)-idrossi-1-metilbutil]-6,14- <i>endo</i> -etanotetraidrooripavina	
Diidromorfina (1)	(5- <i>alfa</i> , 6- <i>alfa</i>)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo	paramorfano
Dimefeptanolo (1)	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Dimenossadolo (1)	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato	
Dimetiltiambutene (1)	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Dipipanone (1)	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone
DMA (2,5-dimetossiamfetamina) (1)	(±)-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pirano) (1)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	
DMT (N,N-dimetiltriptamina) (1)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1 <i>H</i> -indol-3-etanamina
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina) (1)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	broramfetamina
DOC (6)	4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina	
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina) (1)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -feniletilamina	



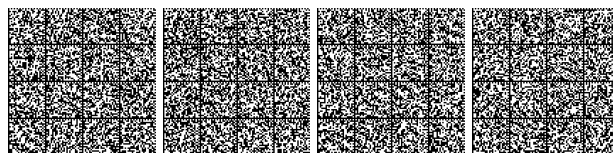
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina) (1)	2,5-dimetossi- <i>alfa</i> ,4-dimetilfeniletilamina	STP
DOT (12) ^c	1-[2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil]propan-2-amina	
Drotebanolo (1)	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6- <i>beta</i> ,14-diolo	ossimetebanolo
Ecgonina (1)	acido 3- <i>beta</i> -idrossi-1- <i>alfa</i> - <i>H</i> ,5- <i>alfa</i> - <i>H</i> -tropan-2- <i>beta</i> -carbossilico	
Eroina (1)	diacetilmorfina	diamorfina
ETH-LAD (8)	(6aR,9R)-N,N-dietyl-7-etil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo-[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide	6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide
Etilfenidato (5)	etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il) acetato	
Etilone (10)	2-(etilamino)-1-(3,4 metilendiossifenil)-propan-1-one	2-etilamino-1-(3,4-metilenediossifenil) propan-1-one Bk-MDEA
Etilmetiltiambutene (1)	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene	
Etilmorfina (1)	3- <i>O</i> -etilmorfina	
Etonizatene (1)	1-dietilaminoetil-2- <i>para</i> -etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo	
Etorfina (1)	tetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oripavina	
Etosseridina (1)	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Etriptamina (1)	3-(2-aminobutil)indolo	<i>alfa</i> -etilriptamina
Fenadoxone (1)	6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone	morfodone; eptazone
Fenampramide (1)	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide	
Fenazocina (1)	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfanone	fenetilazocina; fenobenzorfanone
Fenbutrazato (5)	2-(3-metil-2-fenilmorfolin-4-il)etil 2-fenilbutanoato	
Fendimetrazina (1)		



Fenetillina (1)	7-[2-[(<i>alfa</i> -metilfeniletil)amino]etil]teofillina	
Fenmetrazina (1)	3-metil-2-fenilmorfolina	
Fenomorfano (1)	3-idrossi- <i>N</i> -feniletilmorfinano	
Fenoperidina (1)	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Fentanil (1)		
Fentermina (1)		
Flubromazolam (5)	8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepina	
Folcodina (1)	morfoniletilmorfinina	omocodeina
FUB-NPB-22 (12) ^c	Chinolina-8-il-(4-fluorobenzil)-1H-indazolo-3-carbossilato	
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe (1)		
Furanilfentanil (7)	<i>N</i> -fenil- <i>N</i> -[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-carbossamide	
Furetidina (1)	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
G-130 (8)	5,5-dimetil-2-fenil-morfolina	5,5-dimethyl-2-phenyl-morpholine
HHMA (4)	2-(3,4-Diidrossifenil)- <i>N</i> -metilpropilamina	
HMA (4)	d,l-4-Idrossi-3-metossiamfetamina	
HMMA (4)	d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina	
Ibogaina (5)	12-metossibogamina	endabuse
Idrocodone (1)		
Idromorfinolo (1)	14-idrossidiidromorfina	



Idromorfone (1)		
Idrossipetidina (1)	estere etilico dell'acido 4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	demidone; ossipetidina
Ipomea violacea semi (1)		
Isobutirfentanil (12 ^a)	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilisobutirammide	iBF
Isometadone (1)	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone	
Isopentedrone (8)	1-metillamino-1-fenil-pentan-2-one	
JWH-018 (1)	(naftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone	
JWH-073 (1)	(naftalen-1-il) (1-butil-1H-indol-3-il) metanone	
JWH-122 (1)	1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo	4-metilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanone
JWH-250 (1)	1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo	2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone
Ketamina (1)	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesanone	
Ketobemidone (1)		
Levoamfetamina (1)	(-)-(<i>R</i>)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Levofenoacilmorfano (1)	(1)-3-idrossi- <i>N</i> -fenacilmorfinano	
Levometamfetamina (1)	(-)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	
Levometorfano (1)	(-)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Levomoramide (1)	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina	
Levorfanolo (1)	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Lophophora Williamsii pianta (Peyote) (1)		



LSD (Dietilamide dell'acido lisergico) (1)	9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	(+)-lysergide; (+)- <i>N,N</i> -dietil-lysergamide; LSD 25
MAM-2201 (12) ^c	1-(5-fluoropentil)-3-(4-metil-naftoil)indolo	
Mazindolo (1)		
MBDB (<i>N</i> -metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina (1)	<i>N</i> -metil- <i>alfa</i> -etil-3,4-metilendiossifeniletilamina	
Mesembrina (12) ^c	(3a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-3a-(3,4-Dimetossifenil)-1-metil-2,3,4,5,7,7a-esaidroindol-6-one	
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina) (1)	tenamfetamina	<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)-feniletilamina
MDAI (1)	5,6-Metilendiossi-2-aminoindano	
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina) (1)	(±)- <i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	MDE; <i>N</i> -etil-MDA
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina) (1)	(±)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	ecstasy; <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetil-omopiperonilamina
MDMB-CHMICA (5)	Metil-3,3-dimetil-2-{[(1-(cicloesilmetil)-1H-indol-3-il) carbonil] amino} butanoato	<i>N</i> -{[1-(cicloesilmetil)-1H-indol-3-il] carbonil}-3-metil-valina metil estere
MDMB-PCZCA (12) ^c	Metil 3,3-dimetil -2-(9-pentil-9H-carbazol-3-carbossamide)butanoato	
Meclofenossato (1)	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico	
Mefedrone (1)	4-metilmeccatinone	
Mescalina (1)	3,4,5-trimetossifeniletilamina	TMPEA
Mesembrina (12) ^c	(3a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-3a-(3,4-Dimetossifenil)-1-metil-2,3,4,5,7,7a-esaidroindol-6-one	
Mesocarb (1)	3-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)- <i>N</i> -(fenilcarbamoil) sidnone immina	
Metadone (1)	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metadone intermedio (1)	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano	
Metamfetamina (1)	(+)-(<i>S</i>)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano



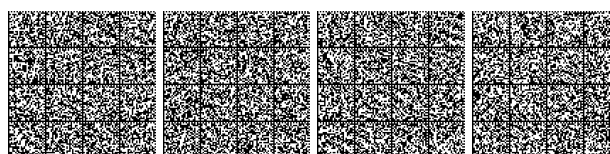
Metazocina (1)	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanone	metobenzorfanone
Metilcatinone (1)	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	metcatinone
Metildesorfina (1)	6-metil- <i>delta</i> -6-deidrossimorfina	
Metildiidromorfina (1)	6-metil-diidromorfina	
3,4-Metilendiossiprovalerone (1)	(RS)-1-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one	MDPV
Metilmetaqualone (5)	3-(2,4-dimetilfenil)-2-metilchinazolin-4-one	MMQ
Metilone (3)	beta-cheto-MDMA	
Metopone (1)	5-metil-diidromorfinone	
Metossiacetilfentanil (11)	2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletiletil)piperidin-4-il]acetamide
Metossietamina (1)	2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano	MXE; MKET;
Mirofina (1)	miristilbenzilmorfina	3-benzil-6-miristil-morfina
Mitraginina (5)	16,17-dideidro-9,17-dimetossi-17,18-seco-20-alfa-ioimban-16-carbossiacido metilestere	
Mitragyna Speciosa pianta (Kratom) (5)		
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina) (1)	2-metossi- <i>alfa</i> -metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina	
MO-CHMINACA (12) ^c	1-metossi-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il-1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossilato	
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico (1)	9,10-dideidro-N-etil-N-[1-idrossimetil] propil]-1,6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico (1)	9,10-dideidro-N-etil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	
Morferidina (1)	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfolinetilnorpetidina
Morfina (1)	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano	



Morfina metil bromuro ed altri derivati morfiniti ad "azoto pentavalente" tra i quali i derivati N-ossimorfiniti (quale la N-ossicodina). (1)		
Morfina-N-ossido (5)	N-ossimorfina	genomorfina
Morfolido dell'acido (+) lisergico (1)		
MPA (10)	N-Metil-1-(tiofen-2il)propan-2-ammina	Metiopropamina ; Metiltienpropamina
MPPP (1)	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo	
MT-45 (2)	1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina	
MTA (8)	2-(metilamino)metil-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one	Mephtramine; meftramina
Nandrolone (1)	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
N-etilamfetamina (1)	N-etil- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Nicocodina (1)	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina (1)	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC
Nicomorfina (1)	3,6-dicotinilmorfina	
NDTD (12) ^c	N,N-diethyl-3-[metil(1,3,4,5-tetraidrobencodindol-4-il)amino]propanamide	
N-idrossi-MDA (1)	(±)-N-[<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina	
Noracimetadolo (1)	(±)- <i>alfa</i> -3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano	
Norcodeina (1)	N-demetilcodeina	
Norlevorfanolo (1)	(-)-3-idrossimorfino	(-)-morfinan-3-olo
Normetadone (1)	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	desmetilmetadone
Normorfina (1)	demetilmorfina	morfina N-demetilata



Norpipanone (1)	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone	
Ocfentanil (5)	(N-(2-fluorofenil)-2-metossi-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]acetamide)	
Octodrina (12) ^c	6-metileptan-2-amina	
Oppio (1)		
Oripavina (1)	3-O-demetiltebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5- α -epossi-6-metossi-17-metilmorfinan-3-olo
Ossicodone (1)		
Ossimorfone (1)		
Paglia di papavero (1)		
Paraesil (1)	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	5'-metil- <i>delta</i> 6 α -10 α -tetraidrocannabinolo
Para-fluorofentanil (1)	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide	
PCE (eticiclidina) (1)	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina
PCP (fenciclidina) (1)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina	
PEPAP (1)	estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo	
Pentadrone (9)	2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one	α -Methylamino-valerophenone; β -etil-metcatinone
Petidina (1)	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Petidina intermedio A (1)	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina	
Petidina intermedio B (1)	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	normeperidina; norpetidina
Petidina intermedio C (1)	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico
PHP (rolaciclidina) (1)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY



Piminodina (1)	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carbossilico	anopridina
Piritramide (1)	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirinitramide
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico (1)		
PMA (<i>para</i> -metossiamfetamina) (1)	<i>para</i> -metossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
PMMA (<i>para</i> -metossiametamfetamina) (1)	<i>para</i> -metossi- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina	
PRE-084 (8)	2-(morfolin-4-il) etil-1-fenilcicloesano-1-carbossilato	
Proeptazina (1)	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano	dimefeprimina
Properidina (1)	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	ipropetidina; gevelina; isopedina
Propiram (1)	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide	
Psilocibina (1)	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indocibina
Psilocina (1)	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina
Racemotorfano (1)	(±)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	deossidiidrotebacodina; metorfano
Racemoramide (1)	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina	
Racemorfano (1)	(±)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	metorfinano
Remifentanil (1)		
Rivea corymbosa semi (1)		
Ru-28306 (12) ^c	<i>N,N</i> -dimetil-1,3,4,5-tetraidrobencodindol-4-amina	
Salvia divinorum pianta (1)		
Salvinorina A (1)		



Sufentanil (1)		
Tabernanthe Iboga pianta (5)		
TCP (tenociclidina) (1)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina	
Tebacone (1)	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-N-metil-morfin-6-ene	acetildiidrocodeinone
Tebaina (1)	6,7,8,14-tetraidro-4,5- <i>alfa</i> -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tetraidrofuranilfentanil (THF-F) (11)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] tetrahydrofuran-2-carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletiletil)piperidinil-4-il] tetraidrofuran-2-carbossamide
Tetrametilciclopropanfentanil (11)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletiletil)piperidinil-4-il] 2,2,3,3-tetrametilciclopropan-1-carbossamide
Tiletamina (12) ^b	2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanone	2-ethylamino-2-(2-thienyl)cyclohexanone
Tilidina (1)	(±)-etil- <i>trans</i> -2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato	
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) (1)	(±)-3,4,5-trimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
TMA-2 (1)	2,4,5-trimetossiamfetamina	
Tiofenefentanil (11)	N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofene-2-carbossamide
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide	
Trimeperidina (1)	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmeperidina
U47700 (8)	2-(3,4-dicloro fenil-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino) cicloesil]-N-metilacetamide	3,4-dicloro-N-[1R,2R]-2-(dimetilamino)cyclohexyl]-N-metilbenzamide; U-47,700
UR-144 (5)	[(1-pentilidol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil) metanone]	
U-48800 (12) ^c	2-(2,4-diclorofenil)-N-(2-dimetilamino)cicloesil)-N-metilacetamide	



U-49900 (12) ^c	3.4-dicloro-N-[2-(dietilamino)cicloesil]-N-metilbenzamide	
W-18 (5)	4-Cloro-N-(1-[2-(4-nitrofenil)etil]-piperidin-2-ilidene)benzenesulfonamide	MAB-CHMINACA
XLR-11 (7)	(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone	(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
Zipeprolo (1)		
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.		
Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.		
Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Bupropione, Pirovalerone.		
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) - 2-amino-1-fenilpropan-1-olo).		
Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano, Destrorfano.		

(1) Legge 16 maggio 2014 n.79

(2) DM 10 febbraio 2015

(3) DM 4 febbraio 2016

(4) DM 10 febbraio 2016

(5) DM 1 agosto 2016

(6) DM 13 marzo 2017

(7) DM 18 maggio 2018

(8) DM 18 maggio 2018 (2)

(9) DM 25 giugno 2018

(10) DM 25 giugno 2018 (2)

(11) DM 12 ottobre 2018

(12)^a DM 23 dicembre 2019 : *4-Furanilfentanil et al.*

(12)^b DM 23 dicembre 2019 : *Tiletamina*

(12)^c DM 23 dicembre 2019 : *IP-ETH-LAD et al.*



TABELLA II		
SOSTANZE		
DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Cannabis (foglie e infiorescenze) (1)		
Cannabis (olio) (1)		
Cannabis (resina) (1)		
Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.		

(1) Legge 16 maggio 2014 n. 79

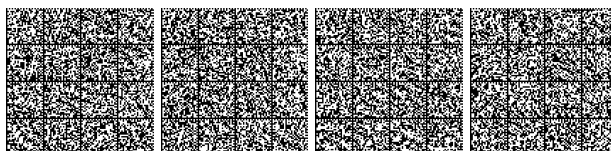


TABELLA III		
SOSTANZE		
DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Amobarbital (1)		
Ciclobarbital (1)		
Eptabarbital (1)		
Glutetimide (1)		
Mecloqualone (1)		
Metaqualone (1)		
Pentobarbital (1)		
Secobarbital (1)		
I Sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere.		
Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.		

(1) Legge 16 maggio 2014 n.79

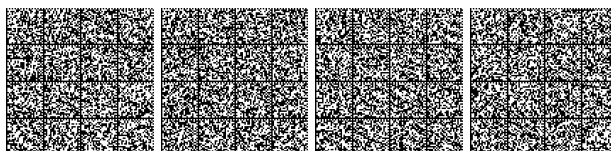
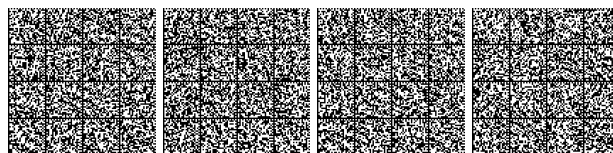


TABELLA IV		
SOSTANZE		
DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
4-clorodiazepam(12) ^c	7-cloro-5-(4-clorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico (1)		
Acido gamma-idrossibutirico (1)		GHB
Alazepam (1)		
Allobarbitale (1)		
Alossazolam (1)		
Alprazolam (1)		
Amineptina (1)		
Aprobarbitale (1)		
Barbexalone (1)		
Barbital (1)		
Benzfetamina (1)		
Brallobarbitale (1)		
Bromazepam (1)		
Brotizolam (1)		
Buprenorfina (1)		
Butalbital (1)		
Butallilone (1)		
Butobarbitale (1)		
Butorfanolo (1)		
Camazepam (1)		
Clobazam (1)		
Clonazepam (1)		
Clorazepato (1)		
Clordemetildiazepam (1)		Delorazepam
Clordiazepossido (1)		
Clossazolam (1)		
Clotiazepam (1)		
Destropropossifene (1)		
Diazepam (1)		



Estazolam (1)		
Etelorvinolo (1)		
Etifossina (1)		
Etil loflazepato (1)		
Etinamato (1)		
Etizolam (2)		
Fenazepam (5)		
Fencamfamina (1)		
Fenobarbital (1)		
Fenproporex (1)		
Fludiazepam (1)		
Flunitrazepam (1)		
Flurazepam (1)		
Fonazepam (8)	5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	Desmethylflunitrazepam
Gamma-butilrolattone (GBL) (1)		
Ketazolam (1)		
Lefetamina (SPA) (1)		
Loprazolam (1)		
Lorazepam (1)		
Lormetazepam (1)	N-metil-lorazepam	
Meclofenossato (1)		
Medazepam (1)		
Mefenorex (1)		
Meprobamato (2)		
Metarbital (1)		
Metilfenidato (1)		
Metilfenobarbital (1)		
Metilmorfonato (8)	Metil-2-(morfolin-3-il)-2-fenilacetato	Methyl-2-morpholin-3-yl-2-phenylacetate; metilmorfenato
Metilossazepam (1)		
Metiprilone (1)		
Midazolam (1)		
Nimetazepam (1)		



Nitrazepam (1)		
Nordazepam (1)	Desmetildiazepam	
Ossazepam (1)		
Ossazolam (1)		
Pemolina (1)		
Pentazocina (1)		
Pinazepam (1)		
Pipradrolo (1)		
Pirovalerone (1)		
Prazepam (1)		
Prolintano (1)		
Propilesedrina (1)		
Quazepam (1)		
Ro 07-4065 (12) ^c	7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Secbutabarbitale (1)		
Temazepam (1)		
Tetrabramato (associazione molecolare di fenobarbitale, febarbamato e diferbarbamato) (1)		
Tetrazepam (1)		
Tionordazepam (12) ^c	7-cloro-5-fenil-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione	
Triazolam (1)		
Vinilbital (1)		
Zaleplon (1)		
Zolpidem (1)		
Zopiclone (1)		
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella in tutti i casi in cui questi possono esistere.		
Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.		
La sostanza Tramadolo è stata esclusa dalla presente tabella ai sensi del DM 19/06/2006.		

(1) Legge 16 maggio 2014 n.79

(2) DM 8 gennaio 2015

(5) DM 1 agosto 2016

(8) DM 18 maggio 2018 (2)

(12)^c DM 23 dicembre 2019

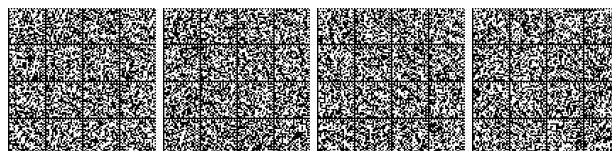
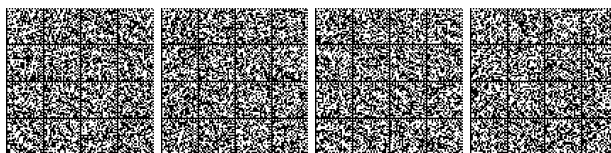


TABELLA MEDICINALI SEZIONE A

MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO

Medicinali soggetti a precrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina	
Ciclobarbitale	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofenoarbitale; tetraidrogardenale
Codeina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipeotico	
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfinano	
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone
Eptabarbitale	acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanil**	1-feniletilel-4-N-propionil-anilino-piperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodeina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfinano	diidrocodeinone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossimorfinano	diidromorfinone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesano	



Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Mecloqualone	3-(<i>orto</i> -clorofenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC
Norcodeina	<i>N</i> -demetilcodeina	
Ossicodone**	14-idrossidiidrocodeinone	
Ossimorfone**	14-idrossidiidromorfinone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	<i>N</i> -[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propioanilide	
Sufentanil ** limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale		
Tapentadol**	3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetradecidro-4,5 <i>alfa</i> -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tiletamina	2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesano	2-ethylamino-2-(2-thienyl)cyclohexanone
Tiofentanil	<i>N</i> -1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide	
Zipeprolo	<i>alfa</i> -(<i>alfa</i> -metossibenzil)-4-(<i>beta</i> -metossifeniletil)-1-piperazina etanolo	
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.		

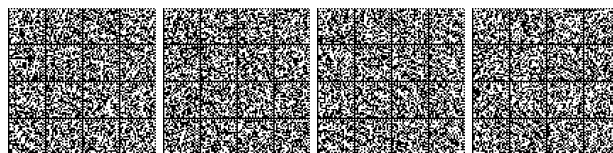


TABELLA MEDICINALI SEZIONE B

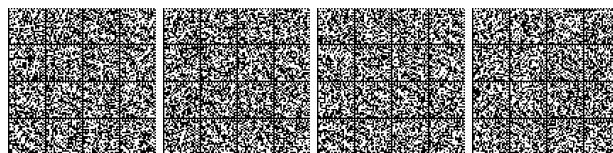
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico		
Alazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbitale	acido 5,5-diallilbarbiturico	
Alossazolam	10-bromo-11b-(<i>orto</i> -fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina	
Amineptina	7[(10,11-dididro-5 <i>H</i> -dibenzo[a,d]ciclopten-5il)amino]acido eptanoico	
Aprobarbital	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexalone	fenobarbital propilesedrina	
Barbital	acido 5,5-dietilbarbiturico	dietilmalonilurea
Benzfetamina	<i>N</i> -benzil- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	<i>N</i> -benzil- <i>N</i> -metilamfetamina
Brallobarbitale	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(<i>orto</i> -clorofenil)-9-metil-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>]-s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4] diazepina	
Butalbital	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butallilionale	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbitale	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)- <i>N</i> -ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano	
Camazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-(<i>N,N</i> -dimetilcarbamoil)-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> , 5 <i>H</i>)-dione	
Clonazepam	5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazepossido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina 4-ossido	metaminodiazepossido; clopossido



Clossazolam	10-cloro-11b-(<i>orto</i> -clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidro-ossazolo-[3,2- <i>d</i>] [1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one	
Clotiazepam	5-(<i>orto</i> -clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -tieno[2,3- <i>e</i>]-1,4-diazepin-2-one	
Delorazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Delta-9-tetraidrocannabinolo	(6 <i>aR</i> , 10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	
Diazepam	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>] [1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etil cicloesile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>] [1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>] [1,4]diazepina	
Fencamfamina	<i>N</i> -etil-3-fenil-2-norbornanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	
Fludiazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4 <i>H</i> -[1,3]ossazino[3,2- <i>d</i>] [1,4]benzodiazepin-4,7(6 <i>H</i>)-dione	
Lefetamina	(-)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2-difeniletilamina	SPA
Loprazolam	6-(<i>orto</i> -clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>] [1,4]benzodiazepin-1-one	
Lorazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> -metillorazepam
Medazepam	7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina	
Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (**)		



Metarbitale	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(<i>orto</i> - fluorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -imidazol[1,5- <i>a</i>] [1,4]benzodiazepina	
Nabilone	3-(1,1-dimetileptil)-6,6a,7,8,10,10a-esaidro-1-idrossi-6,6-dimetil-9 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-9-one	
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilossazolo[3,2- <i>d</i>] [1,4]benzodiazepin-2-one	
Pentazocina	(2 <i>R</i> , 6 <i>R</i> , 11 <i>R</i>)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradolo	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	
Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	
Prazepam	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesedrina	1-cicloesil-2-metilaminopropano	
Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-tione	
Secbutabarbitale	acido 5- <i>sec</i> - butil-5-etilbarbiturico	
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> - metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)		
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo		Dronabinol
Triazolam	8-cloro-6-(<i>orto</i> -clorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>] [1,4]benzodiazepina	
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico	
Zaleplon	<i>N</i> - [3-(3-cianopirazolo[1,5- <i>a</i>] pirimidin-7-il)fenil]- <i>N</i> -etilacetamide	
Zolpidem	<i>N,N</i> -6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2- <i>a</i>]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5 <i>H</i> -pirrolo-[3,4- <i>b</i>]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.		
Sono espressamente esclusi dalla presente tabella utilizzi della Propilesedrina diversi dalla fabbricazione di Barbesaclone.		



TABELLA MEDICINALI SEZIONE C**MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.**

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.

Composizioni medicinali contenenti:

BARBEXACLONE

FENOBARBITAL

PENTAZOCINA

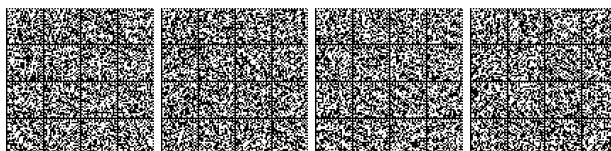


TABELLA MEDICINALI SEZIONE D

MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile. I medicinali contrassegnati con () sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.**

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione;

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** o diidrocodeina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadol**

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**;

Composizioni per somministrazioni sublinguali contenenti sufentanil **

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato;

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina;

COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa;

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)

DIAZEPAM

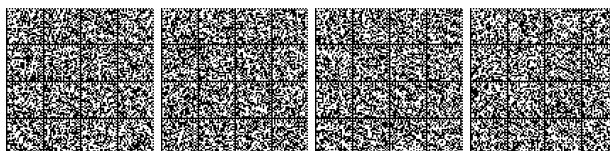
LORAZEPAM

LORMETAZEPAM

MIDAZOLAM



TABELLA MEDICINALI SEZIONE E	
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.	
Medicinali soggetti a prescrizione medica: ricetta ripetibile.	
“Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione”.	
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nella tabella medicinali sezioni A e B	
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:	
ALAZEPAM	
ALPRAZOLAM	
BROMAZEPAM	
BROTIZOLAM	
CLOBAZAM	
CLONAZEPAM	
CLORAZEPATO	
CLORDIAZEPOSSIDO	
CLOTIAZEPAM	
DELORAZEPAM	
DIAZEPAM	
ESTAZOLAM	
ETIZOLAM	
FLURAZEPAM	
KETAZOLAM	
LORAZEPAM	
LORMETAZEPAM	
MEDAZEPAM	
MIDAZOLAM	
NIMETAZEPAM	
NITRAZEPAM	
NORDAZEPAM	
OSSAZEPAM	
OSSAZOLAM	
PINAZEPAM	
PRAZEPAM	
QUAZEPAM	
TEMAZEPAM	
TRIAZOLAM	
ZALEPLON	
ZOLPIDEM	
ZOPICLONE	



Allegato III-bis**Medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate**

Buprenorfina

Codeina

Diidrocodeina

Fentanil

Idrocodone

Idromorfone

Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard

Metadone

Morfina

Ossicodone

Ossimorfone

Sufentanil per somministrazione ad uso sūblinguale

Tapentadolo

20A03622

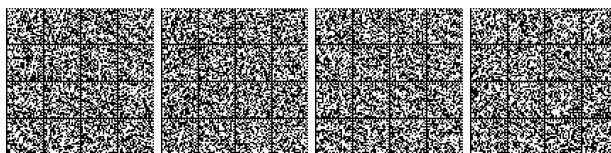


Tabella n. 3 - Sostanze, le cui monografie sono presenti nella FU, da tenere in armadio chiuso a chiave

(Art. 146, comma 2 del TULS 27 luglio 1934, n. 1265 art. 730 del codice penale)

✓ Di seguito sono evidenziano in verde le principali modifiche della Tabella n. 3:

VERSIONE 2018	NUOVA VERSIONE 2020
Adrenalina	Adrenalina
Apomorfina cloridrato	Apomorfina cloridrato
Argento nitrato	Argento nitrato
Atropina solfato	Atropina solfato
Chinidina solfato	Chinidina solfato
Digitossina	Digitossina
	Efedrina
Ergometrina maleato	Ergometrina maleato
Ergotamina tartrato	Ergotamina tartrato
Fisostigmina salicilato	Fisostigmina salicilato
Iodio ^I	Iodio ^I
Ipecacuana	Ipecacuana
Isotretinoina	Isotretinoina
Istamina	Istamina
Lidocaina	Lidocaina
Mercurio ossido giallo	Mercurio ossido giallo
Neostigmina metilsolfato	Neostigmina metilsolfato
Noradrenalina	Noradrenalina
Omatropina bromidrato	Omatropina bromidrato
	Pseudoefedrina
Reserpina	Reserpina
	Scopolamina
Sodio fluoruro	Sodio fluoruro
Suxametonio cloruro	Suxametonio cloruro
Tetracaina cloridrato	Tetracaina cloridrato
Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse. Note. 1) Le prescrizioni dell'art. 146 del TULS si applicano all'elenco delle sostanze di cui alla presente tabella e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali. 2) Ferma restando l'osservanza dei simboli e delle indicazioni presenti sulle etichette delle sostanze, per la vendita delle sostanze incluse nella presente tabella e delle sostanze che presentano in etichetta il pittogramma del teschio o la dizione letale (se ingerito o a contatto con la pelle o se inalato) classificate con i codici H300, H310 e h330, nonché per la dispensazione delle loro preparazioni	Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse. Note. 1) Le prescrizioni dell'art. 146 del TULS si applicano all'elenco delle sostanze di cui alla presente Tabella e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali. 2) Ferma restando l'osservanza dei simboli e delle indicazioni presenti sulle etichette delle sostanze, per la vendita delle sostanze incluse nell'elenco della presente Tabella e quelle classificate letali secondo il sistema GHS con i codici H300, H310 e H330, nonché per la dispensazione delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge per

galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge, anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (art. 123, lettera c) e 147 del TULS; artt. 39 e 40 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706. 3) Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla sez. A della Tabella Medicinali vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella. Le aziende autorizzate al commercio all'ingrosso e le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui alla tabella dei medicinali sezione A in una struttura solida con porta blindata all'interno del deposito, munita di serratura di sicurezza o di sistemi elettronici ad accesso controllato o, in alternativa, in armadi - cassaforte resi inamovibili. ----- (1) Le preparazioni «Iodio soluzione cutanea», «Iodio soluzione orale», «Iodio unguento», «Iodio ed acido salicilico soluzione cutanea» non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle note.	quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (articoli 123, lettera c) e 147 del TULS; articoli 39 e 40 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706). 3) Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla sez. A della tabella dei medicinali vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella. Le aziende autorizzate al commercio all'ingrosso e le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui alla tabella dei medicinali sezione A in una struttura solida con porta blindata all'interno del deposito, munita di serratura di sicurezza o di sistemi elettronici ad accesso controllato o, in alternativa, in armadi - cassaforte resi inamovibili. ----- (1) Le preparazioni «Iodio soluzione cutanea», «Iodio soluzione orale», «Iodio unguento», «Iodio ed acido salicilico soluzione cutanea» non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle note.
---	---

Tabella n. 4 - Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica

(Art. 124, lettera a del TULS modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528, Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219 e successive modifiche e integrazioni, Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193).

✓ Di seguito sono evidenziano in **verde** le principali modifiche della Tabella n. 4:

VERSIONE 2018	NUOVA VERSIONE 2020
1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale.	1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella Tabella N. 5	2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella Tabella N. 5
3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella N. 5.	3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella N. 5.
4) Antiepilettici non barbiturici.	4) Antiepilettici non barbiturici.
5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale.	5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici.	6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici.
7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).	7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).
8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.).	8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.).
9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 5 per cento.	9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 5 per cento.
10) Vasoattivi.	10) Vasoattivi.
11) Uricosurici e antigottosi.	11) Uricosurici e antigottosi.
12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.	12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.
13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica, ad eccezione della melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose.	13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica, ad eccezione della melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose.
14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento.	14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento.
15) Antiparkinsoniani.	15) Antiparkinsoniani.
16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.	16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
17) Antistaminici escluse le preparazioni per	17) Antistaminici escluse le preparazioni per

applicazione cutanea.	applicazione cutanea.
18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.	18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.
19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.	19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.
20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.	20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.	21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.	22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.
23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore ai 30 giorni e complessivamente non più di tre volte.	23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore ai 30 giorni e complessivamente non più di tre volte.
24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.	24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.
25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.	25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.
26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della Tabella N. 5.	26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della Tabella N. 5.
27) Sieri preventivi e curativi.	27) Sieri preventivi e curativi.
28) Antiprotozoari e antelmintici.	28) Antiprotozoari e antelmintici.
29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).	29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).
30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.	30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
31) Immunostimolanti.	31) Immunostimolanti.
32) I medicinali veterinari prescritti ad animali da compagnia e per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione di quelli riportati all'ultimo periodo del punto 18) della Tabella N. 5. Il Ministero della salute può espressamente autorizzare alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali qualora siano destinati al trattamento di animali di allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo.	32) I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale. Non è ammessa la prescrizione di medicinali

	contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.
33) Medicinali usati nella disfunzione erettile.	33) Medicinali usati nella disfunzione erettile.
34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione dell'Autorità competente.	34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione dell'Autorità competente.
NOTE: È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali l'Autorità competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta <i>“Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”</i>. L'Autorità competente potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d'uso, non risultino pericolose. Sono altresì esentati dalla vendita dietro presentazione di ricetta medica i preparati officinali allestiti in farmacia che contengano una quantità per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale esentato in sede di AIC ad eccezione di quelli che sono soggetti alla Legge 14.12.2000, n. 376, e successive modificazioni. I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato. ----- <i>ANNOTAZIONI - La ripetibilità della vendita dei medicinali per uso umano, soggetti all'obbligo di ricetta medica, è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte, ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali, Sez. E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e complessivamente per non più di tre volte (DM 7 agosto 2006).</i> <i>L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità</i>	NOTE: È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali l'Autorità competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta <i>“Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”</i>. L'Autorità competente potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d'uso, non risultino pericolose. Ad eccezione di quanto riportato in tabella, sono altresì esentati dalla vendita dietro presentazione di ricetta medica i preparati officinali allestiti in farmacia che contengano una quantità per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale industriale esentato in sede di A.I.C. ad eccezione di quelli che sono soggetti alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni. I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato. ----- <i>ANNOTAZIONI - La ripetibilità della vendita dei medicinali per uso umano, soggetti all'obbligo di ricetta medica, è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte, ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali, Sez. E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e complessivamente per non più di tre volte (DM 7 agosto 2006).</i> <i>L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità</i>

della ricetta. Il farmacista deve conservare per sei mesi copia della ricetta quando prescrive un preparato magistrale o officinale.	della ricetta. Il farmacista deve conservare per sei mesi copia della ricetta quando prescrive un preparato magistrale o officinale.
--	--

Tabella n. 5 - Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista

(Art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528; Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, artt. 89 e 143 Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modifiche e integrazioni Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193).

✓ Di seguito sono evidenziano in **verde** le principali modifiche della Tabella n. 5:

VERSIONE 2018	NUOVA VERSIONE 2020
1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.	1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
2) Anoressizzanti(1).	2) Anoressizzanti (1) .
3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloiperidolo.	3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloiperidolo.
4) Inibitori della monoamminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di veralipride , clozapina, e medicinali antidemenza anticolinesterasici.	4) Inibitori della monoamminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina, e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.	5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
6) Alprostadil soluzione iniettabile.	6) Alprostadil soluzione iniettabile.
7) Citostatici. Immunosoppressori.	7) Citostatici. Immunosoppressori.
8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.	8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
9) Medicinali a base di fenilbutazone, ossifenbutazone , nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.	9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinate a maggiori di anni 18 che possono essere esitate senza ricetta medica.	10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinate a maggiori di anni 18 che possono essere esitate senza ricetta medica.
11) Vaccini delle epatiti.	11) Vaccini delle epatiti.
12) Medicinali a base di ketorolac.	12) Medicinali a base di ketorolac.
13) Medicinali a base di epoietine.	13) Medicinali a base di epoietine.
14) Medicinali a base di ticlopidina di floctafenina .	14) Medicinali a base di ticlopidina.
15) Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli per applicazione cutanea.	15) Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli per applicazione cutanea.
16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della Legge 14.12.2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.	16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della Legge 14.12.2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.
17) I medicinali per uso umano prescritti per	17) I medicinali per uso umano prescritti per

indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del DL 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della Legge 8 aprile 1998, n. 94.	indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del DL 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della Legge 8 aprile 1998, n. 94.
18) I medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo che, in relazione alle categorie terapeutiche previste nel decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, riportino sulla confezione la dicitura <i>“Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile”</i>; i medicinali prescritti dal medico veterinario per le somministrazioni ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni.	18) I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione <i>«Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile»</i>. La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo. Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV. L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.
19) I medicinali veterinari indicati per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, per i quali non è richiesta la ricetta in triplice copia, come previsto al punto 18) della presente tabella; i medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l'art. 20 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni; i medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura <i>“Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile”</i>.	19) I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione <i>«Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile»</i>. La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia, secondo le condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza – Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo. Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV. L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali

	stupefacenti.
20) I medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste dall'art. 10, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.	20) I medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste dall'art. 10, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.
21) I preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo sono soggetti alle disposizioni previste dal primo periodo del punto 18) della presente tabella; quelli destinati ad animali da compagnia al punto 19) della presente tabella.	21) I preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo sono soggetti alle disposizioni previste dal primo periodo del punto 18) della presente tabella; quelli destinati ad animali da compagnia al punto 19) della presente tabella.
NOTE: Per l'acquisto, la detenzione, la vendita e le operazioni di documentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. A approvata con decreto ministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, vanno rispettate le disposizioni della legge medesima e delle successive integrazioni e modifiche. È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta, da ritirare da parte del farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio per i quali l'Autorità competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura "<i>Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta</i>" o dizione analoga. Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto di direttive e raccomandazioni della Comunità Europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalità di prescrizione e di impiego. Il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica, senza che ciò comporti differenziazione tra il medicinale di origine industriale e il preparato magistrale. La ricetta medica da rinnovare volta per volta (non ripetibile), relativa ai medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche, ha validità limitata a trenta giorni escluso il giorno di emissione e deve essere ritirata dal farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi dalla data di spedizione e quindi a distruggerla per evitare l'accesso di terzi ai dati in essa contenuti ai sensi del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282,	NOTE: Per l'acquisto, la detenzione, la vendita e le operazioni di documentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. A approvata con decreto ministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, vanno rispettate le disposizioni della legge medesima e delle successive integrazioni e modifiche. È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta, da ritirare da parte del farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio per i quali l'Autorità competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura "<i>Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta</i>" o dizione analoga. Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto di direttive e raccomandazioni della Comunità Europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalità di prescrizione e di impiego. Il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica, senza che ciò comporti differenziazione tra il medicinale di origine industriale e il preparato magistrale. La ricetta medica da rinnovare volta per volta (non ripetibile), relativa ai medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche, ha validità limitata a trenta giorni escluso il giorno di emissione e deve essere ritirata dal farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi dalla data di spedizione e quindi a distruggerla per evitare l'accesso di terzi ai dati in essa contenuti ai sensi del Decreto legislativo 30

qualora non la consegna all'Autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale; la ricetta priva del nome e cognome del paziente o del suo codice fiscale (o delle sole iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza dei trattamenti), della data e della firma del medico non ha validità. In ogni altro caso la ricetta non ripetibile ha validità limitata a trenta giorni.

Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi dalla data di spedizione le ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali e officinali. Nel caso di ricette contenenti sostanze soggette alla Legge 14.12.2000, n. 376, i sei mesi decorrono a partire dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Per la documentazione delle ricette veterinarie il farmacista è tenuto, in base al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, a conservare per cinque anni la copia della ricetta medica veterinaria in triplice copia, la cui validità massima è di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione, di cui al punto 18) della presente tabella e per sei mesi le ricette non ripetibili di cui ai punti 19) e 20) della presente tabella.

I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato.

I medici veterinari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione di ricetta non ripetibile in triplice copia, per approvvigionamento per scorta, e tali medicinali possono essere somministrati esclusivamente dal veterinario all'animale in cura (art. 84 del DLvo 193/06 e successive modifiche).

(1) Le preparazioni galeniche a scopo dimagrante devono rispettare la normativa vigente

luglio 1999, n. 282, qualora non la consegna all'Autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale; la ricetta priva del nome e cognome del paziente o del suo codice fiscale (o delle sole iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza dei trattamenti), della data e della firma del medico non ha validità. In ogni altro caso la ricetta non ripetibile ha validità limitata a trenta giorni.

Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi dalla data di spedizione le ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali e officinali. Nel caso di ricette contenenti sostanze soggette alla Legge 14.12.2000, n. 376, i sei mesi decorrono a partire dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati al Ministero della salute.

L'obbligo di conservazione della ricetta veterinaria in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo n. 193/2006 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti. La validità massima di tali ricette è determinata dalla normativa vigente.

I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato.

I medici veterinari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione di REV, per approvvigionamento, per scorta, e tali medicinali possono essere somministrati, nei casi consentiti dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente dal veterinario all'animale in cura (art. 84, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni).

(1) Le preparazioni magistrali a scopo dimagrante devono rispettare la normativa vigente (decreto ministeriale 20 maggio 2015, decreto ministeriale 4 agosto 2015, decreto ministeriale 22 dicembre 2016 come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2017, decreto ministeriale 27 luglio 2017).

Tabella n. 7 - Elenco delle sostanze e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa

- ✓ Di seguito sono evidenziano in **verde** le principali modifiche della Tabella n. 7
(N.B. Le modifiche riguardano unicamente l'aggiornamento delle disposizioni in vigore inerenti alla medesima Tabella n.7):

VERSIONE 2018	NUOVA VERSIONE 2020
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (GU 31 ottobre 1990, n. 255); Legge 8 febbraio 2001, n. 12 (GU 19 febbraio 2001, n. 41); Legge 21 febbraio 2006, n. 49 (GU 27 febbraio 2006, n. 48); Legge 15 marzo 2010, n. 38 (GU 19-3-2010, n. 65); DL n.36 del 20 marzo 2014 (GU 21-3-2014, n. 67); Legge n.79 del 16 maggio 2014 (GU 20 maggio 2014, n. 115); DD.MM. 19 giugno 2006 (GU 27 giugno 2006, n. 147), 18 aprile 2007 (GU 28 aprile 2007, n. 98), 18 luglio 2007 (GU 27 luglio 2007, n. 173), 25 settembre 2007 (GU 11 ottobre 2007, n. 237), 21 dicembre 2007 (GU 29 gennaio 2008, n. 24), 19 febbraio 2008 (GU 5 marzo 2008, n. 309), 26 settembre 2008 (GU 15 ottobre 2008, n. 242), 31 marzo 2010 (GU 3 aprile 2010, n. 78), 7 maggio 2010 (GU 25 maggio 2010, n. 120), 11 giugno 2010 (GU 24 giugno 2010, n. 145), 16 giugno 2010 (GU 25 giugno 2010, n. 146), 31 marzo 2011 (GU 16 aprile 2011, n. 88), 11 maggio 2011 (GU 16 maggio 2011, n. 112), 2 agosto 2011 (GU 4 agosto 2011, n. 180), 29 dicembre 2011 (GU 4 gennaio 2012, n. 3), 11 giugno 2012 (GU 20 giugno 2012, n. 142), 24 ottobre 2012 (GU 12 novembre 2012, n. 264), 10 dicembre 2012 (GU 31 dicembre 2012, n. 303), 23 gennaio 2013 (GU 8 febbraio 2013, n. 33), 25 giugno 2013 (GU 8 luglio 2013, n. 158); 8 gennaio 2015 (GU 28 gennaio 2015, n. 22), 10 febbraio 2015 (GU 27 febbraio 2015, n. 48), 4 febbraio 2016 (GU 19 febbraio 2016, n.41), 10 febbraio 2016 (GU 2 marzo 2016, n. 51), 1 agosto 2016 (GU 11 agosto 2016, n. 187), 13 marzo 2017 (GU 24 marzo 2017, n. 70).	Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255); legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2001, n. 41); legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2006, n. 48); legge 15 marzo 2010, n. 38 (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65); decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2014, n. 67); legge 16 maggio 2014, n. 79 (Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2014, n. 115)(1); decreti ministeriali 19 giugno 2006 (Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147), 18 aprile 2007 (Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2007, n. 98), 18 luglio 2007 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2007, n. 173), 25 settembre 2007 (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2007, n. 237), 21 dicembre 2007 (Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24), 19 febbraio 2008 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2008, n. 55), 26 settembre 2008 (Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008, n. 242), 31 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2010, n. 78), 7 maggio 2010 (Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120), 11 giugno 2010 (Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145), 16 giugno 2010 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146), 31 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2011, n. 88), 11 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2011, n. 112), 2 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2011, n. 180), 29 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2012, n. 3), 11 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2012, n. 142), 24 ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2012, n. 264), 10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2012, n. 303), 23 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33), 25 giugno 2013 (Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2013, n. 158); 8 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2015, n. 22)(2-IV), 10 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2015, n. 48)(2-I), 4 febbraio 2016 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2016, n. 41)(3), 10 febbraio 2016 (Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51)(4), 1° agosto 2016 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2016, n. 187)(5), 13 marzo 2017 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2017, n. 70)(6), 18 maggio 2018 (Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2018, n. 126) (Tabella I)(7), 18 maggio 2018 (Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2018, n. 126) (Tabella I e IV)(8), 25 giugno 2018 (Gazzetta

	Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160) (Allegato III-bis), 25 giugno 2018 (Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160) (Tabella I)(9), 25 giugno 2018 (Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160) (Tabella I)(10), 12 ottobre 2018 (Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2018, n. 255)(11), 23 dicembre 2019, (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2020, n. 10) (Tabella I)(12a), 23 dicembre 2019, (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2020, n. 10) (Tabella I e Tabella medicinali A)(12b)), 23 dicembre 2019, (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2020, n. 10) (Tabella I e IV)(12c).
--	---